

Tribunale di Brescia, Ufficio di Sorveglianza, (Dr. Nanni), ordinanza nr. 2243 del 14.08.2019

Remissione del debito – concessione – estensione degli effetti alle ulteriori voci di spesa iscritte successivamente ed attinenti il medesimo procedimento – unitarietà della funzione premiale del beneficio

La concessione del beneficio della remissione del debito si estende, stante la funzione “premiata” dell’istituto stesso, a tutte le spese pertinenti ad un determinato procedimento, anche se non completamente iscritte all’epoca del provvedimento di remissione e richieste all’interessato successivamente allo stesso. L’ampia portata della remissione già concessa, infatti, esclude la necessità di presentare una nuova istanza ed, altresì, di un’ulteriore pronuncia al riguardo (peraltro, non tecnicamente corretta).

[Nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza, in accoglimento delle istanze difensive, affermava l’estensione degli effetti di una prima pronuncia di remissione del debito anche in relazione alle ulteriori spese, richieste all’interessato in epoca successiva alla pronuncia e dopo molti anni dalla definizione del procedimento. Invero, a fronte del diniego dell’Ufficio Recupero Crediti, di sgravare le nuove ed ulteriori cartelle di pagamento notificate all’interessato, si rendeva necessario instare alla competente Magistratura di Sorveglianza, chiedendo una pronuncia che riconoscesse l’ultrattività della primigenia ordinanza di remissione del debito, in forza delle caratteristiche proprie dell’istituto in parola]